



I.C. 4 Bologna
prepares candidates
for Cambridge
English Qualifications



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Il nome della Scuola, ma con la Scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 BOLOGNA
Via Giulio Verne, 19 - 40128 Bologna
Codice Fiscale 91201090379 - Codice Ministeriale BOIC81500C
Tel. 051-320558 - Fax 051-320960
Mail: boic81500c@istruzione.it - Pec: boic81500c@pec.istruzione.it
Web Site: <http://www.ic4bologna.edu.it>



aicq
Associazione Italiana Cultura Qualità
Emilia-Romagna



unicef



SCUOLA AMICA

Prot. n. 2612VI.2

Bologna, 04 aprile 2023

All'Albo d'Istituto

All'Amministrazione Trasparente

All'Operatore Economico

Fondazione "A. VALERIANI" SVILUPPO CULTURA TECNICA, Codice Fiscale: 92050070371

Via Bassanelli n. 9/11

40129 - Bologna (BO)

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di Attività di formazione rivolte ai docenti per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.

Avviso Pubblico 91698 del 31/10/2022 -Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

Titolo progetto: "Animatore digitale: formazione del personale interno"

Codice progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-2629

CIG:97908408C2

CUP: E34D22003950006

CUF: UFDLWG

Contratto per l'affidamento di

Attività di formazione rivolte ai docenti per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica

tra

L'Istituto Scolastico "IC 4 Bologna", C.F.: 91201090379, con sede a BOLOGNA (BO) alla Via Giulio Verne n. 19, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Dirigente Scolastico, **Dott.ssa Simona**

la **Fondazione "A. VALERIANI" SVILUPPO CULTURA TECNICA**, Codice Fiscale: 92050070371, con sede a Bologna (BO) alla Via Bassanelli n. 9/11, Cap. 40129, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra **Sandra Samoggia** (di seguito "*Affidatario*"),

(di seguito, entrambe individualmente indicate come la "*Parte*" e, congiuntamente, come le "*Parti*").

PREMESSO CHE

- con decreto prot. n. 2153IV.5 del 17/03/2023 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'avvio della procedura di affidamento diretto di "*Attività di formazione rivolte ai docenti per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica*";
- l'Operatore Economico Fondazione "A. VALERIANI" SVILUPPO CULTURA TECNICA Via Bassanelli, 9/11 cap. 40129 Bologna (BO) Codice Fiscale: 92050070371 ha presentato in data 29/03/2023 prot. n. 2462IV.5 la propria candidatura in relazione all'affidamento del servizio in oggetto e che la stessa è stata ritenuta congrua dalla Stazione appaltante;
- con decisione di contrarre prot. n. 2611VI.2 del 04/04/2023 è stato autorizzato l'affidamento in oggetto a favore della **Fondazione "A. VALERIANI" SVILUPPO CULTURA TECNICA**, Codice Fiscale: 92050070371, con sede a Bologna (BO) alla Via Bassanelli n. 9/11, Cap. 40129, per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari ad € 2043,80 IVA esente ex art. 10, comma 1, n. 20 del D.p.R. 633/72, onnicomprensivo di qualsivoglia altro onere e/o altre imposte o contributi di legge

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e i documenti richiamati nel presente documento (di seguito, il "*Contratto*") formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Contratto è l'affidamento di "*Attività di formazione rivolte ai docenti per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica*" (di seguito, il "*Servizio*"), nonché di tutte le attività accessorie, strumentali o comunque collegate alla stessa, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto, nei documenti relativi alla procedura in oggetto

ART. 3 - DURATA

Gli effetti del presente Contratto vincoleranno l'Affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento del Servizio.

Data la natura dell'oggetto del presente Contratto non sono previsti il rinnovo e la proroga.

Ai sensi delle disposizioni del Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) applicabile al presente Contratto, l'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale convenuto.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna espressamente a:

- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del

miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;

- rispettare le tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale dipendente e/o dei propri collaboratori adibiti alla esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- eseguire tutte le attività e/o operazioni accessorie e strumentali necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni dovute;
- comunicare tempestivamente all'Istituto scolastico ogni evento e/o circostanza che possa ritardare, compromettere, ostacolare o comunque interferire, in tutto o in parte, sull'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto;
- rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Contratto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto Scolastico e salvi gli eventuali interventi a favore dell'Affidatario da parte di imprese assicuratrici. L'Affidatario, inoltre, sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al Servizio;
- adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti all'esecuzione del Contratto del Codice di comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
- garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- rispettare, laddove l'affidamento abbia ad oggetto dotazioni tecnologiche o servizi informatici di hosting e cloud, i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No SignificantHarm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, entro e non oltre **10 giorni dalla richiesta**;
- eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto;
- consegnare all'Istituto, **entro 10 giorni** dalla sottoscrizione del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione;
- verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
- eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto delle milestones e dei targets della

Missione;

- nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del succitato obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
- qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto per il Servizio oggetto del presente Contratto è complessivamente pari ad € 2043,80 IVA esente ex art. 10, comma 1, n. 20 del D.p.R. 633/72, onnicomprensivo di qualsivoglia altro onere e/o altre imposte o contributi di legge.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

L'istituto provvederà alla liquidazione dell'importo di € 2043,80, su presentazione della relativa fattura elettronica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa sul portale di interscambio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto "IC 4 Bologna" di BOLOGNA, C.F. 91201090379.

Sulle fatture elettroniche dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola UFDLWG, il CIG 97908408C2, il CUP E34D22003950006ed il Codice Progetto relativo alla procedura in oggetto.

Resta inteso che il pagamento della fattura è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART. 6 - SERVIZIO NON CONFORME

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa (in eccesso e/o in difetto) del Servizio richiesto l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, secondo quanto di seguito disciplinato.

L'Affidatario si impegna ad eseguire tempestivamente tutte le attività ed operazioni necessarie a riparare, correggere, ripristinare la regolare erogazione del Servizio, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro **5 (cinque) giorni** lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto del Servizio da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata esecuzione dello stesso e darà luogo alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

ART. 8 - VERIFICA DEL SERVIZIO E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto scolastico si riserva sin d'ora il diritto di accertare l'esatto adempimento delle attività svolte dall'Affidatario, mediante semplice richiesta da parte del Dirigente Scolastico di valutazioni e/o relazioni scritte, anche *in itinere*, effettuando tutte le verifiche ed i controlli che riterrà all'uopo necessari e/o opportuni.

ART. 9 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti alla normativa applicabile al presente Contratto.

ART.10 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi del disposto all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Affidatario non sarà richiesta la

garanzia definitiva in considerazione della comprovata solidità e dei requisiti di capacità tecnica professionale dello stesso.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

Ai sensi del disposto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto.

ART. 12 - RECESSO

Ai sensi del disposto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti

L'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno **20 (venti) giorni** solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

ART. 13 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo PEC e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione, da parte delle Autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- ritardo nell'attivazione del servizio superiore a 45 giorni rispetto al termine convenuto;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
- esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari;

- qualora l’Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l’esecuzione del Servizio;
- mancato rispetto dell’Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell’Amministrazione;
- qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’affidamento del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell’Istituzione Scolastica;
- mancato possesso, sia originaria che in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante;
- mancato espletamento del Servizio, tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell’Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell’Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l’Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà, in danno dell’Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.

Nel caso di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

L’Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all’Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell’evento, giusta comunicazione tramite p.e.c., affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010 e *ss.mm.ii.*

In particolare, l’Affidatario si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente **Contratto** il conto corrente dedicato indicato all’Amministrazione scolastica nei documenti della procedura e a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10).

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o attraverso strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 15 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dalla normativa vigente nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del presente Contratto sono a carico della parte richiedente.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo Bologna, data 04 aprile 2023

Per l’Affidatario
il Legale Rappresentante *pro tempore*
Dott.ssa Sandra Samoggia

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Per l’Istituto Scolastico
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Lipparini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, l’Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Premesse), Art. 2 (Oggetto del Contratto), Art. 3 (Durata), Art. 4 (Obblighi dell’Affidatario); Art. 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento), Art. 6 (Servizio non conforme), Art. 7 (Responsabilità dell’Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Garanzia definitiva); Art. 11 (Divieto di cessione e subappalto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Clausole risolutive espresse), Art. 14 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 15 (Spese), Art. 16 (Legge applicabile); Art. 17 (Foro competente), Art. 18 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni).